

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2018

Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet della «SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.» il questionario unico FC31U per i comuni e le Unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini della definizione dei fabbisogni standard. (18A01797)

(GU n.62 del 15-3-2018)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, citta' metropolitane e province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (già Società per gli studi di settore S.p.A.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, che dispone che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni

standard;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, ai fini di cui alle lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Vista la lettera e) del medesimo art. 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3;

Visto altresì, il medesimo art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, secondo il quale, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 25 agosto 2017, n. 35, S.O. n. 29) che dispone l'applicazione, in ambito regionale, delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto in particolare il novellato comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede che per «Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 513 della legge 11 dicembre 2017, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre, n. 216»;

Visto la nota della Regione Siciliana n. 19925 del 15 febbraio 2018 con la quale viene dato mandato alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A di avviare, a partire dal 15 marzo 2018, la somministrazione agli enti locali siciliani del questionario dalla stessa elaborato in collaborazione con IFEL;

Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., disponendo, altresì, che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c);

Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie

locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'Accordo del 4 aprile 2013, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016, integrativo dell'Accordo del 16 dicembre 2014, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto in particolare il punto 3 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016, integrativo dell'Accordo del 16 dicembre 2014 che prevede per il comuni della Regione Siciliana che il termine per la restituzione dei questionari, interamente compilati nel primo anno di somministrazione, e' di centoventi giorni dalla data di pubblicazione dei questionari stessi;

Ritenuto di dover avviare, ai sensi novellato comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la raccolta delle informazioni necessarie alla determinazione dei fabbisogni standard per i comuni della Regione Siciliana;

Considerato che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità' montane delle regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 216 del 2010;

Considerato, altresì, che la Regione Siciliana con la citata nota n. 19925 del 15 febbraio 2018 ha rappresentato che il questionario unico predisposto da SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL, e' coerente o comunque non confliggente con il quadro normativo vigente;

Decreta:

Art. 1

1. E' reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., con accesso dall'indirizzo <http://www.opencivitas.it>, il questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC31U - Questionario unico per i comuni e le unioni di comuni della Regione Siciliana.

2. Il questionario di cui al comma 1 e' restituito alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., da parte dei comuni e delle unioni di comuni della Regione Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti.

3. La restituzione del questionario dovrà' avvenire entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità' che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città' e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, come integrata a seguito dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città' e autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016.

Il presente decreto sarà' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco